COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

20.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO GHEZZI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori D'Alessandro Prisco ed altri; Garaffa; Libertini ed altri; Marinucci Mariani; Pontone ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (*Approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato*) (3554) 147

Mancini Vincenzo, *Presidente* 147, 150, 151, 153

Bolognesi Marida (gruppo rifondazione comunista) 150, 153

De Paoli Paolo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 149, 153

Innocenti Renzo (gruppo PDS) 149

Sapienza Orazio (gruppo DC), *Relatore* 147, 150

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 153

La seduta comincia alle 12,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori D'Alessandro Prisco ed altri; Garraffa; Libertini ed altri; Marinucci Mariani; Pontone ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (Approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato) (3554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori D'Alessandro Prisco ed altri; Garraffa; Libertini ed altri; Marinucci Mariani; Pontone ed altri: « Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti », già approvati in un testo unificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 dicembre 1993.

Comunico che in data odierna la I Commissione ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole con la seguente osservazione: si sottolinea che rimane comunque aperta la necessità di una corretta soluzione costituzionale nella decorrenza del calcolo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei pubblici dipendenti non solo nei dieci anni pregressi, oltre i quali vi sarebbe una presunta prescrizione, ma anche anteriormente a tale decennio ».

Comunico altresì che in data odierna la V Commissione ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole con l'osservazione che gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento, come quantificati dal comma 1 dell'articolo 6, debbono essere intesi come limiti invalicabili ».

Trattandosi di un'osservazione e non di una condizione, vale soprattutto come impulso e come auspicio rispetto ad una futura attività legislativa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Signor presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, giunge all'epilogo, anche se in modo non del tutto condivisibile, la più che decennale questione dell'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti. Ho detto « in modo non del tutto condivisibile » a ragione, in quanto il provvedimento avrebbe dovuto contenere da un canto una nuova disciplina dell'indennità di fine servizio, dall'altro un riordino del trattamento previdenziale, al fine di non creare ulteriori disparità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato, dopo quelle create dal Parastato e dagli enti locali.

L'urgenza di deliberare prima della fine ormai prossima della legislatura ha spinto i colleghi del Senato ad imboccare

la scorciatoia di un provvedimento incompleto. È così previsto l'inserimento delle indennità in misura ridotta, proprio per l'assenza di quel disegno organico di cui parlavo prima.

Esprimo l'augurio che nel momento in cui per un giusto allineamento al settore privato si procederà – come mi auguro – al riordino complessivo del trattamento previdenziale dei pubblici dipendenti, questi non invochino la logica dei diritti acquisiti, che tanti guasti ha provocato in passato rispetto alla politica di omogeneità dei trattamenti tra dipendenti pubblici e privati, condivisa ed auspicata da tutte le persone di buon senso.

Tra l'altro, tale omogeneità consentirebbe ai pubblici dipendenti di pretendere l'innalzamento delle quote di indennità integrativa speciale da inserire nelle liquidazioni, che, come già detto, in questa fase viene previsto in misura ridotta.

Entrando nel merito, il progetto di legge in esame all'articolo 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1994 l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n.324, venga computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni oltre che per gli iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, nelle misure rispettivamente pari al 30 e al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità. Resta ferma – bene inteso – la disciplina del trattamento di fine servizio, in essere per i dipendenti degli enti locali, di cui alla legge n. 152 del 1968.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, con decorrenza 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico delle gestioni previdenziali, che viene recuperato in 48 rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento di legge in esame prevede che nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, la qualifica o la posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione del servizio ed è trattenuto in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

L'articolo 3, commi 1 e 2, prevede che il trattamento previsto dal presente progetto di legge si applichi anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, alla condizione che costoro presentino istanza all'ente erogatore nel termine perentorio del 30 settembre 1994. Oggettivamente la richiesta da parte dell'interessato rappresenta un di più, si sarebbe potuta evitare; tuttavia, la necessità di non apportare modifiche al provvedimento mi costringe a non presentare alcuna proposta emendativa.

Il successivo comma 4 prevede che la prestazione debba essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1989; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1990-31 dicembre 1992; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1993-30 novembre 1994. Tale scaglionamento si è reso necessario per evitare che gli oneri, certamente non di poco conto, gravino in misura troppo rilevante e contemporaneamente sul bilancio statale.

L'articolo 4 prevede che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi in oggetto la riliqui-

dazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, mentre i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

L'onere complessivo è valutato nell'articolo 6 in 50 miliardi per il 1994, 2 mila miliardi per il 1995, 2.500 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 e in 950 a decorrere dal 1999 (quando la norma entrerà di fatto a regime).

Quanto alla copertura degli oneri per il triennio 1994-1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1994.

Onorevoli colleghi, ho esposto in sintesi il contenuto del progetto di legge che raccomando alla vostra approvazione, in modo da corrispondere, anche se non completamente e con le riserve prima espresse, alle attese dei tanti pensionati e pensionandi che sperano di ricevere una liquidazione più dignitosa.

PAOLO DE PAOLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ha già sottolineato il relatore, questo provvedimento tende a prevedere il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita spettante ai pubblici dipendenti, sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 243 del 1993.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, precisiamo che gli oneri conseguenti trovano adeguata copertura finanziaria negli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria per il 1994, così come risulta per gli anni successivi dalla relazione tecnica predisposta.

Esprimiamo dunque il nostro orientamento favorevole alla rapida approvazione del provvedimento.

RENZO INNOCENTI. Signor presidente, vorrei anzitutto esprimere il mio personale disagio nel dover esaminare in tempi ristretti – anche se il problema è all'attenzione delle aule parlamentari e delle vicende politico-sindacali da molti anni – un provvedimento rilevante sia dal punto di vista qualitativo sia da quello della quantità delle risorse impegnate. Avrebbe sicuramente meritato maggiore spazio, per individuare soluzioni che escludano interpretazioni difformi e non creino difficoltà sul piano operativo, dell'applicazione della norma stessa.

Premessa questa brevissima notazione, ritengo di dover dichiarare il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento in esame, esprimendo tuttavia alcune osservazioni.

Si è indubbiamente persa l'occasione per cercare di realizzare un intervento riformatore in senso equitativo rispetto all'intera normativa riguardante il trattamento di fine servizio, nel senso di procedere ad una omogeneizzazione della normativa, evitando sperequazioni, ingiustizie e difformità nel mondo del lavoro dipendente.

Ricordo tutte le discussioni sviluppate sulla omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto di lavoro quando abbiamo discusso della costituzione dell'INPDAP. Avevamo già fatto questo specifico riferimento in occasione dell'esame degli schemi di parere sul decreto legislativo n. 29 del 1993. Tra l'altro, mi sembra di ricordare – ma non vorrei sbagliare – che proprio in quel testo erano presenti gli elementi utili per trovare una soluzione a questa problematica nello spirito della negoziazione delle parti, senza passare attraverso l'intervento legislativo.

Ma ormai siamo giunti ad un punto nel quale occorre dire « sì » o « no » in termini molto secchi.

Pur con le difficoltà che abbiamo rappresentato – della mancanza nel provvedimento in esame dello spirito innovatore necessario, da recuperare quindi immediatamente nella prossima legislatura – crediamo sia stato giusto dare risposta ad un problema che la Corte costituzionale aveva rappresentato sollecitando un intervento necessario, indispensabile ed anche non rinviabile (pur

fissando un periodo di tre anni entro cui il legislatore avrebbe dovuto adeguarsi).

Vorrei rilevare in conclusione che i rilievi mossi dalle Commissioni I e V sono pienamente condivisibili. Dal punto di vista della spesa, ritengo che le cifre indicate a copertura debbano intendersi come limiti invalicabili, proprio per scoraggiare qualsiasi tentativo di sottostimare determinate spese, per poi trovarsi *a posteriori* di fronte ad un allargamento dei « buchi » del bilancio pubblico, così come è accaduto fino ad oggi rispetto alle contrattazioni e alla regolamentazione del pubblico impiego.

Quanto al problema della decorrenza della prescrizione, vorrei ricordare che nel passato – se non ricordo male – il legislatore aveva adottato soluzioni diverse, facendo riferimento non tanto alla data di cessazione delle attività lavorative, quanto a quella in cui veniva erogata l'indennità di buonuscita, ossia al momento in cui l'interessato veniva a conoscenza del danno eventualmente arrecato rispetto al diritto. Credo che questa soluzione sia stata applicata quando abbiamo parlato della detassazione della riliquidazione. Non vorrei che questo problema rimanesse aperto, per cui auspico che i regolamenti attuativi possano fornire utili indicazioni in ordine al problema della prescrizione decennale.

MARIDA BOLOGNESI. Anche il mio gruppo avverte un certo disagio per il modo in cui stiamo lavorando su questo provvedimento che riveste una grande importanza e coinvolge dipendenti ed ex dipendenti statali.

Esiste tuttavia – lo ricordava prima l'onorevole Innocenti – la necessità di rispondere in modo urgente anche se parziale alle esigenze sollevate (il progetto offre solo una prima risposta), in una corsa contro il tempo legata alla fine della legislatura, per cui è probabilmente giusto andare all'approvazione del progetto senza apportare le necessarie modifiche.

Se le condizioni fossero state diverse, il mio gruppo, così come gli altri, avrebbe presentato alcuni emendamenti, avrebbe chiesto ulteriori precisazioni, sollecitando una riforma di carattere generale riguardante l'intera materia. Crediamo infatti che un riordinamento complessivo delle questioni attinenti al trattamento di fine rapporto e di quelle lasciate in sospeso dal provvedimento in esame sia necessario ed urgente.

Come ricordava l'onorevole Innocenti, sussiste un problema generale rispetto al rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici, vi sono situazioni scabrose ed ingiuste che rimangono irrisolte.

La stessa I Commissione nel parere trasmesso evidenzia la necessità di una soluzione costituzionale nella decorrenza del calcolo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei pubblici dipendenti non solo nei dieci anni pregressi, oltre i quali vi sarebbe una presunta prescrizione, ma anche anteriormente a tale decennio. Mi sembra si tratti di una questione di equità fondata anche dal punto di vista giuridico.

Preannuncio l'orientamento favorevole del mio gruppo a questo provvedimento per le risposte, sia pure parziali, che esso fornisce, subordinando l'espressione del nostro voto all'accettazione di un ordine del giorno. Riteniamo infatti che le esigenze espresse dalle Commissioni che hanno esaminato questo provvedimento debbano tradursi in un impegno del Governo ad un riordino generale della materia, nonché ad affrontare il problema del calcolo, al fine di non creare sperequazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Credo che il disagio espresso sia condiviso da tutti i colleghi; io stesso l'avevo manifestato nella mia relazione introduttiva.

Il provvedimento in esame risponde soprattutto alla necessità di soddisfare le esigenze passate di quanti sono andati in pensione negli anni scorsi. Per quanto riguarda il futuro, con la nuova legisla-

tura, bisognerà mettere mano ad un progetto complessivo di riordino dei trattamenti previdenziali in quella logica di omogeneizzazione tra settore pubblico e privato, che dovrebbe comportare la fine di una serie di privilegi nei due comparti, in maniera tale da accedere alla politica di rinnovo contrattuale e di riordino previdenziale, senza più creare pensioni di annata e soprattutto disparità non accettabili in una società che vuole essere giusta ed equa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:

a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità;

b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

(È approvato).

ART. 2.

1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in 48 rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1° dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica – Gestione ENPAS, dal 1° dicembre 1994 sarà effettuato nel mese di gennaio 1995.

3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, né a rivalutazione monetaria.

5. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennità integrativa speciale sarà computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1° dicembre 1994.

(È approvato).

ART. 3.

1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.

3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995, per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1989; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1990-31 dicembre 1992; ed entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994.

(È approvato).

ART. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

(È approvato).

ART. 5.

1. Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.

(È approvato).

ART. 6.

1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.000 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.500 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 e in lire 950 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per gli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Gli onorevoli **Bolognesi** e **Innocenti** hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

rilevato che il provvedimento A.C. 3554 dà una risposta parziale alle giuste aspettative dei pensionati statali e lascia situazioni insolute quali una riforma strutturale in senso più equo del trattamento di fine rapporto di lavoro dei dipendenti

impegna il Governo

a presentare quanto prima un provvedimento *di riordino complessivo* ed a reperire i fondi necessari per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti nonché a trovare soluzione da un punto di vista economico e normativo per il calcolo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei pubblici dipendenti non solo nei dieci anni pregressi, oltre i quali vi sarebbe una presunta prescrizione, ma anche anteriormente a tale decennio ».

0/3554/XI/1.

PAOLO DE PAOLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bolognesi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

MARIDA BOLOGNESI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È *approvato*).

Il progetto di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul progetto di legge n. 3554, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge D'Alessandro Prisco ed altri; Garraffa; Libertini ed altri; Marinucci Mariani; Pontone ed altri: « Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » *(Approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato)* (3554):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Azzolina Angelo, Boi, Bolognesi, Caldoro, Calini, D'Andreamatteo, Delfino, Di Mauro, Fausti, Gaspari, Gelpi, Ghezzi, Innocenti, La Gloria, Larizza, Mastranzo, Mengoli, Morgando, Mussi, Nucci Mauro, Pizzinato, Ratto, Rebecchi, Sanna, Sapienza, Scavone, Turco, e Widmann.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 14 gennaio 1994.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO